

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C.P.L. DELLA PROVINCIA DI VITERBO PER GLI OPERAI
AGRICOLI E FLOROVIVAISTI**

L'anno 2024, il giorno 02 del mese di dicembre, in Viterbo presso gli uffici della Confagricoltura Viterbo – Rieti, sita in Viterbo, Via Mantova 4,

- La Confagricoltura Viterbo – Rieti, rappresentata dal Direttore, Daniele Ciorba, e da Fabio Pacifico, Consulente del Lavoro;
- La Coldiretti Viterbo, rappresentata dal Consulente del Lavoro, Paolo Tozzi;
- La CIA di Viterbo, rappresentata dal Presidente, Sergio Del Gelsomino, assistito dal Consulente del Lavoro, Fabio Egidi

E

- la FLAI – CGIL di Viterbo, rappresentata dal segretario provinciale, Marco Nati, assistito dal segretario organizzativo, Massimiliano Venanzi;
- la FAI – CISL di Viterbo, rappresentata dal referente provinciale, Sig. Massimiliano Albanese, assistito da Andrea Piferi;
- la UILA – UIL di Viterbo, rappresentata dal Segretario provinciale, Antonio Biagioli, assistito dal segretario organizzativo, Daniele Camilli;

CONVENGONO

Di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Viterbo, scaduto in data 31 dicembre 2023.

Oggetto del contratto

Il contratto provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse (incluse le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato), e gli impiegati e i quadri da esse dipendenti. In particolare, il Contratto provinciale di lavoro si applica alle imprese considerate agricole ai sensi di quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, aziende cerealicole, ortofrutticole, olivicole, aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, aziende florovivaistiche, vitivinicole, agrituristiche e venatorie, di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Decorrenza e durata

Il presente contratto di lavoro, a norma di quanto disposto dal CCNL di settore, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027. Esso, in ogni caso, conserverà la propria efficacia anche oltre il termine di scadenza e fino all'entrata in vigore del successivo e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno

qualora non disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Problemi relativi all'alloggio e al trasporto in azienda degli operai agricoli e florovivaisti

Le parti concordano sulla necessità di aprire un tavolo con le autorità competenti per risolvere il problema della disponibilità degli alloggi per gli operai e del trasporto in azienda.

Premio di produzione

Al fine di incentivare i dipendenti al raggiungimento di alcuni obiettivi, prefissati dal datore di lavoro, le parti stabiliscono che ai lavoratori verrà erogato un premio di produzione alla data del 1° marzo, pari all'1% della retribuzione.

Le parti si impegnano, entro il 15 febbraio 2025, a esplicitare i criteri per la determinazione del premio.

Ferie solidali

Il lavoratore potrà, in ogni momento e su base volontaria, cedere ad altro dipendente (per assistenza a figli minori o altri familiari che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute), in tutto o in parte, le giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire.

Organismi paritetici, comitati di prodotto, centri di formazione agricola

Le parti individuano nel Fondo Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato "Foragri", l'organismo di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo della formazione continua per gli operai agricoli e florovivaisti. Al fine di potenziare le possibilità di formazione e nell'ottica di sviluppo di nuove figure professionali, tuttavia, le parti attribuiscono pieno valore ai centri di formazione agricola e ai comitati di prodotto.

Istituzione presso l'Ente bilaterale di uno sportello di supporto psicologico

Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a istituire, in capo all'Ente bilaterale, uno sportello di supporto psicologico per gli operai agricoli. Le modalità di funzionamento del predetto sportello saranno stabilite dalle parti firmatarie.

Premio di fedeltà aziendale e continuità di servizio

Al compimento del venticinquesimo anno di servizio presso il medesimo datore di lavoro, all'operaio viene corrisposto un premio di fedeltà aziendale, una tantum, corrispondente ad una mensilità lorda. I datori di lavoro potranno erogare tale somma entro un anno dal momento in cui si perfezionerà il requisito. Per il primo anno di applicazione il pagamento potrà avvenire entro il 31 dicembre 2024.

Retribuzione

Al fine di garantire agli operai un adeguato riconoscimento economico, viene concordato, a decorrere dal 01/11/2024, un incremento del 6,2% sulle retribuzioni vigenti al 31 ottobre 2024.

Permessi per festività religiose

Per gli operai agricoli e florovivaisti, che ne facciano domanda, è prevista la possibilità di fruire di 2 giorni lavorativi retribuiti per festività religiose, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della Costituzione.

Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti. Inserimento di nuove figure nei livelli già esistenti

Considerando la continua evoluzione subita dal mercato del lavoro, e l'insorgere di nuovi compiti e mansioni all'interno delle aziende agricole ed agrituristiche, le parti ravvisano la necessità di integrare le attuali declaratorie già previste dal contratto provinciale di lavoro, con le seguenti:

Area 3, livello 1. Operai comuni: cameriere di agriturismo alla prima esperienza, lavapiatti, addetti alla pulizia delle stanze e degli spazi comuni, addetti alle pulizie dell'agrinido, addetto alla delimitazione del cantiere e all'apposizione della segnaletica, allo scarico dei materiali e delle attrezzature, alle pulizie dei macchinari e delle attrezzature, addetti alle zappature, vangature e spicconature per la preparazione e sistemazione del terreno, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opera di presidio, senza alcun utilizzo di mezzi meccanici.

Area 3, livello 2. Operai addetti raccolta: addetto alla raccolta di foglie e prodotti della potatura; addetto alle pulizie nei cantieri; addetto alla raccolta del materiale di risulta.

Area 2, livello 2. Operai qualificati: addetto al ricevimento delle scolaresche; addetto all'animazione per bambini; addetto esperto al maneggio e all'equitazione in generale; addetto alla piscina in possesso di brevetto di assistente bagnante per le acque interne; addetto allo sfalcio dell'erba, alla manutenzione delle siepi e all'utilizzo del decespugliatore e del tosaerba; giardiniere generico; addetto alla realizzazione di semenzai e piantonai; addetto alla realizzazione di opere sussidiarie come recinzioni, briglie, gabbioni; addetto alla manutenzione delle strade.

Area 2, livello 1. Operai qualificati super: addetto al ricevimento in agriturismo con titoli di studio o attestati di conoscenza di lingue straniere; addetto all'accoglienza, somministrazione pasti in agrinido; addetto agli innesti, ai trapianti, alla posa di tubi e cavi; vivaista con esperienza professionale; addetto alla regimazione delle acque; addetto alla costruzione di opere di sistemazione idraulico - forestale.

Area 1, livello 2. Operai specializzati: cuoco di azienda agriturbistica con titoli o esperienza documentabile almeno quinquennale; potatore di piante ornamentali; addetto all'analisi dei terreni e delle piante, addetto alla preparazione di acqua per irrorazioni e miscele per trattamenti antiparassitari, addetto alle opere di sistemazione idraulica e bonifica, innestatore, motoseghista addetto al taglio di selezione e alla salvaguardia di patrimoni silvicoli e pastorali.

Area 1, livello 1. Operai specializzati super: responsabile funzionale; responsabile di coordinamento; responsabile di cantiere; responsabile della elaborazione e costruzione di parchi e giardini; operatore di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra e di altre macchine a tecnologia complessa; responsabile di vivaio.

Condizioni di miglior favore

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali, o da contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti sono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell'applicazione del contratto, sia nella parte economica che in quella normativa.

Confagricoltura Viterbo – Rieti

Coldiretti

CIA Viterbo

FLAI – CGIL Viterbo

FAI – CISL Viterbo

UILA – UIL Viterbo

APPENDICE AL CONTRATTO PROVINCIALE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e floro vivaisti, coerentemente con quanto previsto dal legislatore, all'art. 2, dispone che "le parti, in sede di rinnovo del Contratto provinciale, potranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività.

È dunque evidente la volontà del contratto nazionale di affidare al secondo livello di contrattazione la definizione di erogazioni legate alla produttività che abbiano quelle caratteristiche previste dalla legge, per poter intercettare le agevolazioni di carattere fiscale e contributivo.

Sulla base di quanto detto in precedenza, le parti sociali, in sede di rinnovo del contratto provinciale di lavoro, hanno previsto, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, l'erogazione di un premio di produttività fissando, con una serie di incontri, i criteri sui quali erogare il suddetto premio.

Le erogazioni legate ai risultati devono essere riconosciute in presenza di incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Per determinare tali incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività, nel contratto provinciale devono essere individuati idonei indicatori di riferimento.

I criteri fissati dalle parti, per l'erogazione del premio di produttività, sono i seguenti:

1. Al 31 dicembre l'azienda deve avere un numero di ULA (ore totali annue/1800) superiore a 15 (sempre che non abbiano già in essere un accordo aziendale di produttività).
2. Viene preso come indicatore il MOL (margine operativo lordo). La formula su cui il premio viene calcolato è $(MOL/nr \text{ ore (anno "n")}) / (MOL/nr. \text{ ore (anno n-1)})$
3. Il MOL deve risultare aumentato del 10% rispetto all'anno precedente. In caso contrario, pur avendo l'azienda i requisiti dimensionali e di ore lavorate/anno, non si procederà all'accordo di erogazione del premio.
4. Ripartizione del premio di Produttività $(10\% \times MOL \text{ anno } n) / nr \text{ ore tra gli operai}$, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, purché questi ultimi abbiano lavorato nell'anno almeno 52 giornate.
5. Il calcolo delle ULA, relativo all'anno precedente deve avvenire entro il 30 aprile. Entro la stessa data, il calcolo va inviato all'Ente Bilaterale territoriale (Fimavla-Ebat). L'Ente bilaterale, una volta valutati i dati pervenuti, provvederà a convocare i rappresentanti delle aziende e i rappresentanti sindacali, al fine di pervenire ad un accordo finalizzato all'erogazione del premio di produttività. L'azienda, per contro provvederà a ratificare l'accordo raggiunto in materia di produttività, con almeno una delle sigle sindacali che hanno sottoscritto il contratto provinciale, dandone comunicazione all'Ente stesso, con la medesima tempistica prevista per il deposito presso il competente ITL, ai fini di ottenere i benefici fiscali e previdenziali previsti dalla attuale normativa (30 giorni).
6. L'erogazione del suddetto premio di produttività o dell'eventuale indennità per mancato accordo dovrà essere corrisposta entro e non oltre la mensilità di ottobre, ovvero entro il 15 novembre.

Confagricoltura Viterbo – Rieti

Coldiretti

CIA Viterbo

FLAI – CGIL Viterbo

FAI – CISL Viterbo

UILA – UIL Viterbo